



STATUTO DELLA "CAMERA CIVILE DEL FORO DI CHIETI"

Allegato A)

ART. 1 - COSTITUZIONE

n. 1617 de

1.1 - E costituita la Camera Civile del Foro di Chieti, con sede in Chieti presso il Palazzo di Giustizia, (1)

Revelly

1.2 - La Camera, quale espressione di tutte le componenti professionali nel ramo civile del Foro di Chieti, si propone di:

a) incrementare lo studio e la pratica delle discipline giuridiche civili, sotto qualsiasi forma, anche con scambi di esperienze professionali;

b) formulare proposte per la soluzione dei problemi di interesse collettivo attinenti al servizio della Giustizia;

c) rafforzare i legami di solidarietà fra le/i civilisti/e favorendone la reciproca conoscenza, sviluppando i contatti personali tra gli associati e le associate, estesi anche ai rispettivi nuclei familiari;

d) promuovere iniziative culturali, corsi e/o soggiorni di studio e di perfezionamento, organizzare, anche periodicamente, incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni, viaggi collettivi e attività similari;

e) esercitare, anche in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, con le altre Associazioni Forensi ed altri Ordini Professionali, la più efficace tutela dei/delle civilisti/e ed ogni ulteriore iniziativa per il perseguimento delle finalità associative.

ART. 2 - SOCI

2.1 - I Soci sono:

A) Ordinari;

B) Onorari.

2.2 - Possono essere ammessi a far parte della Camera come Soci Ordinari le/gli iscritte/i negli Elenchi Speciali dei Patrocinant^(v) e negli Albi degli Avvocati e Procuratori di Chieti che esercitano effettivamente la libera professione.

2.3 - I Soci Ordinari sono ammessi con deliberazione, non impugnabile, del Consiglio Direttivo, su domanda redatta per iscritto.

2.4 - Possono, con delibera del Consiglio Direttivo, essere ammessi a far parte della Camera come soci onorari notari, professori universitari e non, associati, ricercatori, cultori delle materie e, comunque, giuristi nel ramo civile.

2.5 - L'iscritta/o alla Camera che per qualsiasi ragione venga cancellata/o dagli elenchi e dagli albi professionali perde di diritto la qualità di socia/o della Camera. In tal caso, come pure nell'ipotesi di recesso o di esclusione, la/il socia/o non avrà alcun diritto sulle quote versate né sul fondo comune.

2.6 - Tutte le cariche sociali sono gratuite ed è ammessa la rieleggibilità; per ogni elezione si seguirà, ogni quattro anni, la regola dell'alternanza, nel senso che chi abbia avuto la medesima carica non potrà per i successivi due bienni ricoprire la stessa.

ART. 3 - ORGANI

3.1 - Gli organi della Camera sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA GENERALE

4.1 - L'Assemblea Generale è l'organo deliberante su tutte le materie inerenti agli scopi sociali, fatta eccezione per quelle devolute dallo Statuto al Consiglio Direttivo; elegge il Consiglio Direttivo ed approva i bilanci, gli indirizzi e le direttive generali della Camera.

4.2 - Essa è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso che deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione.

4.3 - L'avviso deve essere pubblicato mediante affissione nell'apposita bacheca nel Palazzo di Giustizia almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea.

4.4 - I Lavori dell'Assemblea si svolgono in conformità all'apposito regolamento, deliberato e modificabile dall'Assemblea a maggioranza semplice.

4.5 - In caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di 24 ore con qualsiasi forma, anche orale.

4.6 - E' consentita la partecipazione alle Assemblee mediante delega; ogni socia/o potrà rappresentare per delega una/un sola/o socia/o.

4.7 - L'Assemblea Generale è validamente costituita quando sia regolarmente convocata e sia presente o rappresentato la metà delle/degli associate/i, in prima convocazione, e qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i in seconda convocazione.

4.8 - Le sue deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della metà più uno delle/dei presenti.

4.9 - L'Assemblea Generale deve essere convocata ogni anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci ed, alla scadenza del biennio di carica, per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

4.10 - Può essere convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando questo lo ritenga necessario o quando ne riceva richiesta da non meno di un decimo del numero complessivo delle/degli iscritte/i alla Camera.

ART. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

5.1 - Il Consiglio è eletto ogni due anni entro il 31 del mese di marzo dall'Assemblea Generale dei Soci con votazione palese.

5.2 - Esso è composto da tre membri ed elegge nel suo seno la/il Presidente, la/il Vice Presidente ed una/un Segretario/o-Tesoriere; ove il numero dei soci superi il numero di 50, sarà composto dal numero di cinque membri.

5.3 - Le cariche di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quella di compo-

nente del Consiglio dell'Ordine.

5.4 - Il Consiglio Direttivo:

a) amministra il patrimonio della Camera, redigendo il bilancio preventivo e consuntivo, e compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle attività sociali in esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) convoca l'Assemblea Generale ed indice l'elezione del Consiglio Direttivo, a norma degli articoli precedenti;

c) provvede all'ammissione dei soci ed alla cancellazione di quelli decaduti o colpiti da provvedimento disciplinare, o morosi;


d) promuove le manifestazioni interne o esterne della Camera;

e) rimette al Collegio dei Probiviri i ricorsi di sua competenza:

f) mantiene i rapporti con la Magistratura, con i Capi dell'Ordine Giudiziario, col Consiglio dell'Ordine Forense e con ogni altro Ente o Associazione e svolge tutte le attività che ritiene necessarie per il raggiungimento dei fini della Camera, anche in via d'urgenza, che non siano attribuite dal presente Statuto ad altri organi.

5.5 - Il Consiglio Direttivo può decidere di trasferire altrove la sede sociale.

5.6 - La/Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza della Camera, convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, provvedendo alla esecuzione delle delibe-



razioni. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con obbligo di sottoporli a ratifica di questo nella prima seduta successiva. In caso di sua assenza e/o impedimento le funzioni della/del Presidente sono assunte dalla/dal Vice Presidente, a sua volta sostituito dalla/dal Segretario/o nell'identica eventualità.

5.7 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri, sono prese sempre a maggioranza e, se viene richiesta, anche da uno solo dei membri, saranno adottate a scrutinio segreto.

5.8 - In caso di parità nelle relative votazioni prevale il voto della/del Presidente.


ART. 6 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

6.1 - Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea Generale che ne indica la/il Presidente.

6.2 - Nel procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri deve essere osservato il principio del contraddittorio.

6.3 - Al Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 3 iscritte/i, è demandato a maggioranza:

- a) l'esame delle infrazioni alle norme del presente Statuto;
- b) l'applicazione delle sanzioni a norma dello Statuto;
- c) la decisione sui ricorsi delle/degli iscritte/i contro i provvedimenti del Consiglio Direttivo e su questioni insorte fra due o più iscritte/i contro i provvedimenti del Consiglio



Direttivo e su questioni insorte fra due o più iscritti che ne

facciano concorde richiesta;

d) l'emissione di pareri su ogni questione che gli venga sottoposta dal Consiglio Direttivo;

e) il controllo della regolare tenuta della contabilità con redazione di una relazione ai bilanci annuali.

ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

7.1 - Le sanzioni disciplinari sono:

a) il richiamo;

b) la censura;

c) la radiazione.

ART. 8 - PATRIMONIO

1 - I proventi dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali di ammissione e partecipazione e da eventuali contributi di terzi finalizzati a singole iniziative dell'Associazione, che non persegue in alcun modo fini di lucro, ma esclusivamente di comune utilità.

2 - La ⁽²⁾tassa di ammissione a Socio è fissata dal Consiglio direttivo all'inizio di ogni biennio mentre la quota di partecipazione annuale viene determinata con l'approvazione del bilancio preventivo.

- Tutte le somme di spettanza della Camera devono essere depositate su un conto corrente postale o bancario intestato alla Camera con firma disgiunta della/del Presidente del Consiglio Direttivo o della/del Segretaria/o-Tesoriere.

ART. 9 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

9.1 - Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto di associazione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di Presidente, sin da ora indicato nel Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Chieti.

9.2 - La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra parte, con lettera raccomandata A/R, il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta, con lettera raccomandata A/R, il nome dell'arbitro da lei scelto.

9.3 - Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, provvederà il Presidente del Tribunale di Chieti, su richiesta della parte interessata.

9.4 - Il Collegio Arbitrale si riunirà a Chieti e gli arbitri si pronunceranno secondo equità e quali amichevoli compositori con arbitrato irrituale.

9.5 - Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

9.6 - Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri debba emettere una determinazione di sua competenza a norma dell'art. 6 del presente Statuto non potrà farsi ricorso al Collegio Arbitrale



prima che il Collegio dei Probiviri abbia emesso la propria deliberazione.

ART. 10 - MODIFICHE STATUTARIE

10.1 - Le modifiche del presente Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o da un sesto dei soci e sono approvate dall'Assemblea Generale, costituita con la presenza della metà dei soci, con decisione adottata a maggioranza assoluta.

10.2 - Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

ART. 11 - DURATA E SCIoglimento

11.1 - La Camera ha durata fino al 31 dicembre 2044 e sarà tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio, in mancanza di scioglimento.

11.2 - La Camera può essere sciolta soltanto dall'Assemblea Generale con deliberazione presa con il voto favorevole di almeno tre quinti delle/degli aventi diritto.

11.3 - In caso di scioglimento della Camera la destinazione di tutti i suoi beni sarà decisa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

11.4 - Se necessario, l'Assemblea stessa stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione e nominerà una/o o più liquidatrici/ori determinandone i poteri.

11.5 - Il ricavato della liquidazione sarà devoluto preferibilmente ai fini di assistenza in favore della classe forense.

(1) Adde: "che aderisce alla Unione Nazionale delle Camere Ci-

vili."

(2) Dele le sei parole interlineate da: "negli" a: "Patrocinan-
ti"

(3) Si sostituisca: "tassa" con: "quota"

(4) Dele: "preferibilmente"

Quattro postille approvate di cui una con una parola sostituita con un'altra parole e due con complessive sette parole soppresse.

Antonio Marino

Ugo Rossi

Enrico

Giuseppe Orsini

~~Francesco~~

Bruno

Dello

Luigi

Antonio

Stefano

Alfonso Di Fede

Giuseppe

Ugo

Stefano

Antonio

Vincenzo Bucci

Wassmann Crayley


Capitulum

Altenstein Becken

GMA

Flora Sudeten


Bonn



registrato a Chieti il 20/12 1994 al n. 2490 Mod. I

E' copia conforme al suo originale e si rilascia per l'Associazione
"CAMERA CIVILE DEL FORO DI CHIETI" con sede in Chieti

Chieti, 23 MAR 1995

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...', written over the date stamp.